

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Costituita con Rogito Notarile n. 20032 del 4.6.1949

Aderente alla Federazione Nazionale

U.S.A.R.C.I.

Corso Re Umberto 84

Tel. 591.196

10128 TORINO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

Il presente Statuto si riferisce all'Associazione Piemontese Agenti e Rappresentanti di Commercio, con sede in Torino, costituita con rogito Notaio Carlo Cassinis 4-6-1949. L'Associazione potrà assumere la denominazione A.P.A.R.C. oppure APARC. La sede legale dell'Associazione è in Torino, Re Umberto 84.

ART. 2

L'Associazione è apartitica ed autonoma, non ha scopo di lucro ed è aderente alla Federazione Nazionale U.S.A.R.C.I., di cui costituisce emanazione ed organo di rappresentatività a livello locale.

ART. 3

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) tutelare gli interessi morali e materiali della Categoria;
- b) rappresentare la Categoria in seno agli organismi in cui se ne preveda l'utilità ed avanti le competenti Autorità per ogni questione che la riguardi;
- c) promuovere e concorrere a tutte le iniziative tendenti a tutelare e rafforzare il prestigio della Categoria ;
- d) attuare ogni altra attività ritenuta di interesse dei soci e della categoria;
- e) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della categoria – qui intesa come insieme di tutti i soggetti che, a diverso titolo e con diverse mansioni, operano nel comparto dell'intermediazione commerciale -, nonché realizzare direttamente le attività di formazione ed aggiornamento suddette, sia a mezzo di personale interno alla struttura e/o incaricato da essa, sia attraverso la costituzione di appositi organismi;
- f) promuovere la costituzione di apposite strutture per le prestazioni di servizi alla categoria;

g) prestare agli Associati assistenza e servizi in materia sindacale, legale, fiscale, amministrativa, contabile, ivi compresa la tenuta di scritture contabili, fiscali, contributive, il tutto contro versamento di contributi supplementari;

h) realizzare ed editare pubblicazioni e periodici che perseguono finalità di interesse per la Categoria;

i) rappresentare, a livello regionale, la Categoria nelle trattative con le Organizzazioni delle imprese mandanti, ai fini dell'applicazione degli Accordi Economici Collettivi e delle loro eventuali integrazioni, anche tramite la costituzione di camere arbitrali stabili.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche patrimoniali, mobiliari, finalizzate al conseguimento degli scopi suddetti.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

TITOLO II

AMMISSIONE , RECESSO ,ESCLUSIONE , QUOTE SOCIALI

ART. 4

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci effettivi, tutti gli Agenti e Rappresentanti di Commercio che comprovino di esercitare o di avere esercitato effettivamente la professione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Soci Onorari ai Soci Effettivi che abbiano cessato l'attività e si siano resi particolarmente benemeriti nell'opera svolta in seno all'Associazione.

ART. 5

Le domande di ammissione, con l'esplicita dichiarazione di conoscere ed accettare le norme del presente Statuto e di assumere gli obblighi che ne derivano, devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo, le decisioni del quale sono inappellabili.

I Soci effettivi devono versare:

a) una quota di ammissione, che viene devoluta al "fondo incremento e sviluppo organizzazione".

b) una quota annuale, differenziata per i Soci ordinari ed i Soci sostenitori.

ART. 5 BIS

La quota sociale annuale di cui al precedente articolo 5 – lettera b) – è composta da:

a) una quota di adesione sindacale differenziata per i Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori;

b) una quota di servizio;

la somma delle quote di cui sopra costituiscono la "quota annuale".

Ai sensi del successivo articolo 15 – lettera f) - , il Consiglio Direttivo potrà fissare quote differenziate a seconda che l'associato eserciti l'attività oppure sia pensionato non più in attività.

ART. 6

La qualita' di Socio perdura fino al verificarsi di una delle ipotesi di cui al successivo art.7 .

ART. 7

La qualita' di Socio si perde per:

a) decesso;

b) dimissioni: il Socio che voglia recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Associazione presso la sede, entro il 30 Novembre di ogni anno; in difetto la sua partecipazione all'Associazione si intende automaticamente rinnovata per l'anno successivo ;

c) esclusione: questa deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e pronunciata nei confronti dei Soci dichiarati falliti, interdetti, inabilitati, condannati all'interdizione dai pubblici uffici, o che, in qualunque modo, possono recare nocumento morale o materiale all'Associazione. Il Consiglio Direttivo puo' altresì pronunciare l'esclusione dei Soci effettivi che, in modo certo, risultino non esercitare più l'attività di Agenti o Rappresentanti, e non possano divenire Soci onorari. Puo' ancora pronunciare l'esclusione dei Soci morosi nel pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo comunica riservatamente al Socio la motivazione dell'esclusione. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo il Socio ha diritto di appellare al Collegio dei Probiviri.

ART. 7 BIS

All'atto dell'iscrizione, gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, che intendono divenire soci, sono tenuti, obbligatoriamente, a fornire i propri dati personali al fine di poterne consentire l'identificazione.

I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto di ogni norma di legge tempo per tempo vigente, in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza e saranno utilizzati ai fini di cui al precedente art. 3 e del successivo articolo 7 ter del presente Statuto. Potranno inoltre essere trasmessi

all'Organizzazione nazionale a cui l'Associazione aderisce o aderirà ai sensi dell'art. 10, lett. c) del medesimo Statuto.

La sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce accettazione alla raccolta, archiviazione e trattamento dei dati per i predetti fini, fermi restando i diritti riconosciuti all'interessato dalle vigenti norme di legge.

La cancellazione dei dati trattati, a seguito di dimissioni o esclusione non avverrà in modo automatico ma esclusivamente a seguito di apposita richiesta scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Associazione.

ART. 7 TER

All'atto dell'iscrizione l'Associato ancora in attività dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto A.P.A.R.C., aderente alla Federazione Nazionale U.S.A.R.C.I., e di aderire alla medesima A.P.A.R.C. assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via diretta, o per il tramite degli Istituti convenzionati, anche ai sensi della Legge 5 giugno 1973, n.311, e successive modificazioni (INPS), unitamente, in quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme.

Nel caso di cui sopra l'Associato è consapevole che l'eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto all'A.P.A.R.C. che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a trasmetterla tempestivamente alla competente Sede territoriale dell'Ente previdenziale convenzionato e che, fatti salvi gli obblighi statutari, la stessa produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell'anno successivo a quello di presentazione.

Il Consiglio Direttivo A.P.A.R.C. ai sensi degli articoli 5, 5 bis e 15 – lettera f) - dello Statuto potrà decidere di riscuotere in tutto o in parte la quota associativa (quota di adesione sindacale; quota di servizio) per via indiretta per il tramite degli Istituti convenzionati (INPS) di cui sopra.

TITOLO III

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE, ASSEMBLEE ED ORGANI SOCIALI

ART.8

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;

d) il Presidente;

e) il Collegio Sindacale;

f) il Collegio dei Probiviri;

g) il Collegio Elettorale;

Tutti gli appartenenti agli organi sociali, eccettuato il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale devono essere scelti tra i Soci.

ART. 9

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

ART. 10

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) discutere ed approvare il bilancio;

b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri, ed il Collegio Elettorale;

c) deliberare sulla partecipazione a quelle organizzazioni di categoria di carattere nazionale che meglio perseguono le finalità di tutela degli interessi della Categoria;

d) fissare gli indirizzi di massima dell'attività dell'Associazione.

ART. 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in carica ogni qualvolta egli ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta della Giunta, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, nonché su richiesta scritta, con specificazione degli argomenti da trattare, inoltratagli da almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Ogni tre anni l'Assemblea sarà detta elettiva e provvederà alla nomina degli organi sociali previsti dal Titolo III art. 8 primo comma lettera b), e) ed f).

ART. 12

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

a) deliberare su eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo;

b) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto;

c) deliberare in ordine dell'eventuale scioglimento dell'Associazione, alla nomina dei liquidatori, ed alla devoluzione del patrimonio sociale.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria deve essere fatta a mezzo avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché

l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere pubblicato su un quotidiano di interesse nazionale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea Ordinaria e' valida in prima convocazione qualora sia presente la meta' piu' uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria e' valida in prima convocazione qualora sia presente la meta' piu' uno dei soci ed in seconda convocazione qualora sia presente almeno un trentesimo dei Soci.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve avere forma di atto pubblico.

L'Assemblea e' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o dal Consigliere piu' anziano. E' peraltro facolta' dell'Assemblea nominare altro Presidente o altro Segretario, scegliendoli tra i Soci presenti.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio puo' rappresentare con semplice delega scritta altri due Soci. I membri del Consiglio Direttivo non possono per delega rappresentare altri soci.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano. Si deve pero' procedere per scrutinio segreto in occasione delle elezioni delle cariche sociali salvo contrario avviso dell'Assemblea stessa da adottarsi all'unanimita'.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza relativa dei presenti.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo, composto di 14 membri effettivi e 3 supplenti, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, provvede ad eleggere :

- a) il Presidente;
 - b) due Vice Presidenti;
 - c) il Segretario, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 19 e 23 bis del presente Statuto;
 - d) il Vice Segretario del Consiglio Direttivo;
 - e) l'Amministratore Economo;
 - f) il Vice Amministratore Economo;
- che costituiscono la giunta esecutiva.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze tra i membri del Consiglio Direttivo, o del Collegio Sindacale, o del Collegio dei Probiviri, l'Organo interessato provvederà all'integrazione con uno o più supplenti.

Nel caso in cui dovessero venire a mancare più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decadrà, ed i membri restanti, ovvero il Collegio Sindacale, ovvero il Collegio dei Probiviri, provvederà alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

ART. 15

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le delibere dell'Assemblea;
- b) curare lo studio dei problemi interessanti la Categoria, allo scopo di valorizzare l'attività professionale;
- c) proporre in sede competente miglioramenti economici ed assistenziali adeguati alle esigenze del tempo ;
- d) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- e) sviluppare e concretare gli indirizzi di massima dell'attività dell'Associazione fissati dall'Assemblea;
- f) fissare la quota sociale annuale, stabilendo un eventuale diverso importo tra Soci in attività e Soci pensionati non più in attività, la quota di ammissione ed i contributi supplementari di cui all'art.3 lettera g);
- g) deliberare su tutte le questioni patrimoniali di straordinaria amministrazione.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, per iniziativa del Presidente o di uno dei due Vice Presidenti, ed ogni qualvolta la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo e' di norma presieduto dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti o dal Consigliere piu' anziano. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa. Qualora non si formi la maggioranza, prevale il voto di chi presiede.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno 8 Consiglieri oltre il Presidente o di chi ne fa' le veci.

E' in facoltà del Presidente invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, in relazione agli argomenti da trattare, i rappresentanti designati dall'Associazione presso Enti Esterni.

ART. 17

I singoli membri della Giunta Esecutiva, sotto la direttiva del Presidente, possono svolgere, anche disgiuntamente, i seguenti compiti:

- a) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) adottare i provvedimenti relativi all'ordinaria amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze e usuali mansioni.

La Giunta, riunita collegialmente, e deliberando a maggioranza relativa, puo' adottare ogni provvedimento ritenuto utile alla funzionalita' della Segreteria ed allo sviluppo dell'attività sul piano organizzativo.

Puo' altresì assumere le competenze del Consiglio Direttivo per casi straordinari di necessita' e di urgenza semprechè non sia stata possibile una seduta valida del Consiglio Direttivo medesimo, al quale devono essere successivamente sottoposte per ratifica le deliberazioni relative.

La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza relativa e, qualora non si formi la maggioranza, prevale il voto di chi presiede.

ART. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva; assume e licenzia, sentita la Giunta Esecutiva, il personale dipendente.

Per gli atti di straordinaria amministrazione i poteri di rappresentanza del Presidente sono subordinati a previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo. E' in facoltà del Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva a seconda della natura dell'atto, nominare procuratori speciali con poteri di rappresentare l'Associazione nei limiti determinati nella procura.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, designato dal Presidente, ed in caso di assenza di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente, ai sensi del precedente art. 14 comma 1° lettera b); nel caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Segretario del Consiglio Direttivo.

ART. 19

Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente o chi ne fa' le veci, nel normale disbrigo delle sue mansioni: compila e conserva i libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio, può convocare per delega del Presidente o di chi ne fa' le veci, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Nel caso in cui a ricoprire tale incarico sia chiamato il Direttore Generale, di cui al successivo art. 23 bis, la denominazione dell'incarico del presente articolo sarà quella di Segretario Regionale.

ART. 20

All'Amministratore Economo sono devolute le mansioni di contabilità, di cassa, di economato, e la cura di tutte le operazioni relative ai rapporti con gli Istituti di Credito, ivi compresa la firma degli atti relativi. In caso di temporanea assenza dell'Amministratore Economo, le mansioni relative sono devolute al Vice Amministratore Economo.

ART. 21

Il Collegio Sindacale, di cui possono far parte anche non soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e rimane in carica per tre anni.

Il Presidente è nominato dal Collegio nella prima riunione successiva alla nomina.

Il Collegio Sindacale ha compiti di vigilanza, assistenza e controllo, e deve in particolare: vigilare sull'osservanza delle norme statutarie; assistere alle Assemblee; controllare l'attività amministrativa dell'Associazione, procedendo in qualsiasi momento, senza preavviso ad atti di ispezione e di rilevazione sulla gestione sociale, al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; convocare l'Assemblea qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo.

E' facoltà del Collegio Sindacale partecipare, con esclusione di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22

Il Collegio dei Probiviri di cui possono far parte anche non soci, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, e dura in carica tre anni.

Sono compiti del Collegio esaminare le eventuali divergenze che possono sorgere fra Associati ed Associazione ed Associati fra di loro in ordine alla loro appartenenza all'Associazione, e deliberare in merito ai ricorsi dei Soci avverso le decisioni di esclusione disposte dal Consiglio Direttivo.

ART. 23

Il Collegio Elettorale si compone di 7 membri, scelti fra gli associati di diverso settore merceologico, ed e' eletto dall'Assemblea con incarico triennale. E' compito del Collegio ricercare fra gli iscritti coloro che possono far parte del Consiglio Direttivo, segnalandone all'Assemblea i nominativi.

I membri del Collegio Elettorale vengono eletti, su proposta del Consiglio Direttivo dalla Assemblea Ordinaria precedente a quella elettiva.

ART. 23 BIS

Il Consiglio Direttivo assume, su proposta del Presidente un Direttore Generale al quale sono affidati compiti di direzione degli uffici e del personale, di coordinamento generale dell'attività associativa, di rapporti con Enti esterni, di promozione e di sviluppo.

Il Direttore Generale partecipa ai lavori degli Organi Associativi e svolge le sue mansioni d'intesa con il Presidente dell'Associazione, al quale risponde.

Allo scopo di assicurare la continuità ed il regolare funzionamento della struttura sindacale ed organizzativa il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può chiamare il Direttore Generale a ricoprire il ruolo di Segretario Regionale.

In tal caso egli sarà persona non appartenente alla Categoria.

L'indennità di carica spettante in tale ultimo caso viene deliberata dalla Giunta Esecutiva.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 24

L'esercizio finanziario sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 25

Il patrimonio sociale e' costituito dai beni mobili ed immobili, dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni, vengano in possesso dell'Associazione.

TITOLO V

CARICHE ASSOCIATIVE

ART. 26

Tutte le cariche associative sono onorifiche.

L'Amministratore Economo provvede al rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri che hanno rappresentato in forma ufficiale l'Associazione.

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE

ART. 27

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore scegliendolo tra un professionista, revisore contabile, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere assegnato ad altro Ente con finalità analoghe a quelle dell'associazione e non avente scopo di lucro.

